

Legge di bilancio 2024 e Riforma IRPEF

A) Legge di bilancio 2024

È stata approvata in via definitiva la **legge di bilancio 2024** (Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - G.U. n. 303 del 30.12.2023 - S.O. n. 40) dopo il passaggio parlamentare al Senato e alla Camera. Il testo uscito dal Senato è stato approvato senza modifiche da parte della Camera al fine di evitare l'esercizio provvisorio che sarebbe scattato dal 1° gennaio 2024.

Tra i vari provvedimenti introdotti dal Governo analizziamo quelli previsti in tema di lavoro.

1) Esonero contributivo lavoratori dipendenti

Il Governo ha deciso di confermare anche per l'anno 2024, con qualche modifica, l'esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dalla legge di bilancio 2023 e poi prorogato e modificato dal c.d. decreto lavoro (decreto-legge n. 48/2023). Il beneficio, riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nella misura del 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di € 2.692. La misura è incrementata al 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo di € 1.923. Nella sostanza, vengono riproposte le medesime condizioni e caratteristiche dell'incentivo così come conosciuto nel 2023, con un'importante novità. Se, infatti, il decreto lavoro aveva confermato l'applicazione al rateo di tredicesima mensilità dell'esonero del 2% e del 3% così come introdotto dalla legge di bilancio 2023, per il 2024 si prevede espressamente che lo sgravio contributivo non ha effetti sul rateo di tredicesima e che questa non rileverà ai fini della quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell'esonero. Infine, si conferma quanto già previsto per il 2023, ovvero il beneficio si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e, data l'eccezionalità della misura in oggetto, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2) Incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits

Il decreto lavoro aveva previsto per il periodo d'imposta 2023 l'innalzamento a € 3.000 della soglia di esenzione dei fringe benefits, comprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tuttavia, tale beneficio era stato riconosciuto a favore dei soli lavoratori, titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con figli fiscalmente a carico. Pertanto, nei confronti di tutti gli altri lavoratori continuava a trovare applicazione il limite di esenzione di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, pari a € 258,23. La legge di bilancio 2024 ha riproposto tale misura, ampliando però la sfera dei beneficiari e modificando gli importi. Nello specifico, il Governo ha previsto l'innalzamento della soglia di esenzione a € 2.000 a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti per il solo anno d'imposta 2024. Ulteriore novità rispetto all'anno precedente è la previsione secondo la quale beneficiano dell'esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Anche per l'anno nuovo si richiede ai lavoratori con figli fiscalmente a carico la dichiarazione con la quale comunicare al datore di lavoro il diritto all'innalzamento della soglia di esenzione e il codice fiscale dei figli. Si conferma, inoltre, la necessità di inoltrare l'informativa alle RSU, ove presenti. In attesa degli

opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per quanto confermato si ritengono applicabili le istruzioni già fornite dall'Agenzia stessa con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.

3) Detassazione dei premi di produttività

Così come previsto per il 2023, anche la legge di bilancio 2024 prevede la detassazione dei premi di risultato, ovvero la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata agli stessi. La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) aveva reso strutturale il regime di detassazione dei premi di produttività, ovvero le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% entro il limite complessivo di € 3.000 lordi annui, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. La legge di bilancio 2023 aveva introdotto per l'intero periodo d'imposta la riduzione dell'aliquota al 5%, a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente non eccedesse l'importo di € 80.000. Tale riduzione viene, dunque, riproposta alle medesime condizioni per i premi e le somme corrisposti nel 2024. Si ricordi che condizione essenziale ai fini dell'applicazione dello sconto fiscale è che l'erogazione dei premi di risultato avvenga in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o RSU, e che sia rivolta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

4) Congedi parentali

Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022 prima e dalla legge di bilancio 2023 poi, la disciplina del congedo parentale è nuovamente interessata da un ulteriore intervento legislativo. Ancora una volta oggetto di tale intervento è il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che si astiene per un ulteriore periodo di congedo rispetto a quello di maternità o paternità. Nello specifico, la legge di bilancio estende per il solo anno 2024 l'elevazione dell'indennità, in alternativa tra i genitori, prevista dalla legge di bilancio 2023 per il primo mese di congedo, per un ulteriore mese, portando dunque a due mensilità la fruizione dell'indennità nella misura dell'80%, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino. A decorrere dal 2025, l'indennità erogata per la seconda mensilità si riduce al 60% della retribuzione, ferma restando la misura dell'80% per la prima mensilità. I lavoratori potranno beneficiare di tale beneficio a condizione che il congedo di maternità o paternità termini successivamente al 31 dicembre 2023. Restano confermati, invece, l'indennità pari al 30% per i successivi periodi di congedo fino ad un massimo di 9 mesi (comprensivi dei due mesi indennizzati all'80%), da fruire entro i 12 anni di vita del bambino, e l'erogazione dell'indennità nella stessa misura fino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore fruisce del congedo per un periodo non inferiore a 3 mesi), a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

5) Decontribuzione lavoratrici madri

La legge di bilancio 2024 ha previsto un beneficio di natura contributiva anche a favore delle lavoratrici madri. Si tratta, in particolare, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi IVS c/dipendente a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico. La misura spetta per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026, nella misura massima di € 3.000 annui riproporzionati su base mensile e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo. In via sperimentale e per il solo anno 2024,

l'esonero totale è riconosciuto anche alle lavoratrici con 2 figli e fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo. La legge di bilancio, infine, ammette espressamente la cumulabilità del beneficio con l'esonero parziale contributivo del 6% o del 7%

6) Decontribuzione assunzione lavoratrici vittime di violenza

Altra misura di natura contributiva prevista con la decorrenza del nuovo anno è l'esonero previsto a favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza. Tale esonero riguarda i contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in capo all'azienda nella misura del 100% e fino ad un importo massimo di € 8.000 annui, riparametrato su base mensile. Il beneficio spetta per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 - 2026 e ha una durata differente in base alla tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice. Se questa è assunta con contratto a termine, anche in somministrazione, l'esonero spetta per un anno dalla data di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo si prolunga di ulteriori 6 mesi, per un totale quindi di 18 mesi di spettanza. Infine, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato l'esonero ha una durata di due anni dalla data di assunzione.

7) Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico

Ulteriore misura confermata per l'anno 2024 è il trattamento integrativo speciale introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro (legge n. 85/2023) a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. Si tratta, nello specifico, di un trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Si segnala che tale misura, introdotta già nel 2023 per le prestazioni rese nel periodo 1° giugno - 21 settembre, ha avuto poca attuazione in quanto, nonostante la pubblicazione della circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate, risultava poco chiaro e certo il perimetro di applicazione, con riferimento, ad esempio, alle aziende beneficiarie o al significato di lavoro notturno. La legge di bilancio 2024 ha voluto riproporre la misura in oggetto per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro notturno e/o straordinario festivo nel periodo 1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 risulti inferiore a € 40.000. In ogni caso, il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. Il credito così maturato potrà essere compensato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, secondo le normative fiscali vigenti.

8) Compensazione dei crediti Inps e Inail

Al fine di contrastare gli abusi e le condotte illecite da parte dei contribuenti, la legge di bilancio interviene anche con riferimento ai crediti Inps e Inail da utilizzare in compensazione tramite modello F24. In particolare, viene prorogato il momento a partire dal quale tali crediti potranno essere fruiti. Con riferimento ai crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, la compensazione ha una decorrenza differente in base alla natura del soggetto contribuente. Per quanto riguarda la generalità dei datori di lavoro, si potrà procedere alla compensazione del credito dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui scade il termine per l'invio del flusso Uniemens o da quello di presentazione dello stesso, se questa è tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Con riferimento, invece, ai crediti Inail, questi

potranno essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.

9) Modifiche in materia di accesso al trattamento pensionistico

La legge di bilancio 2024 interviene anche sul fronte pensionistico. Per quanto riguarda l'accesso alla pensione di vecchiaia, conseguibile con il perfezionamento dei requisiti di 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, viene eliminato il limite previsto dall'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011, in base al quale il diritto al trattamento pensionistico viene maturato a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Pertanto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia sarà sufficiente che l'importo della pensione sia pari o superiore all'importo dell'assegno sociale. Anche in materia di pensione anticipata le modifiche normative interessano l'importo della pensione stessa ai fini del conseguimento del diritto. Si prevede, infatti, un incremento della soglia dell'importo pensionistico da 2,8 volte a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Tuttavia, il legislatore introduce una disposizione di favore per le donne, stabilendo che tale soglia sia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli.

B) Riforma fiscale: riduzione delle aliquote Irpef

Parallela alla manovra di bilancio è l'introduzione a partire dal 2024 della modifica delle aliquote IRPEF. Tale novità viene introdotta da uno dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111/2023 in materia di riforma fiscale. Nello specifico, con il decreto in questione il Governo interviene sull'art. 11, comma 1, del TUIR, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo le aliquote oggi vigenti. Il legislatore già era intervenuto con la legge di bilancio 2022 a modificare le aliquote Irpef, ridotte da cinque a quattro, che fino al 31 dicembre 2023 risultano essere le seguenti:

- 23% per i redditi fino a € 15.000;
- 25% per i redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
- 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per i redditi oltre € 50.000.

Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale modifica, dunque, tali aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2024 per un solo anno, in attesa della disponibilità delle risorse utili al sostegno anche in futuro della riforma. Conseguentemente, le aliquote Irpef vengono ridotte da quattro a tre, con l'aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l'attuale scaglione che comprende i redditi da € 15.000 a € 28.000. Pertanto, le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

- 23% per i redditi fino a € 28.000;
- 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per i redditi oltre € 50.000.

Viene inoltre aumentata la detrazione minima pari a 1.880 € a 1.955 € così da ampliare la No Tax Area ai redditi imponibili fino ad € 8.500 equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.